

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 87 DEL 10.12.2025

LEGGE DI BILANCIO 2026 E REGIME FORFETARIO

La bozza del DDL Bilancio contiene delle importanti novità relative al regime fiscale agevolato forfetario, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, così come disposto dall'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014.

Innanzitutto il DDL bilancio interviene modificando l'importo previsto dalla lettera sub d-ter.

La disposizione infatti proroga, per il solo anno 2026, l'innalzamento del limite da 30.000,00 a **35.000,00 euro** di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla L. 190/2014, già operato con le disposizioni di cui all'art. 1 c. 12 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

Secondo tali nuove disposizioni, coloro che nel 2025 percepiranno redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000,00 euro, non potranno accedere al regime forfetario nel 2026.

Ai fini del computo di tale limite, sono esclusi i redditi soggetti a tassazione separata mentre invece, sono compresi, i redditi di lavoro dipendente e assimilati esenti in Italia (es. pensione estera di ex dipendente UE).

Un emendamento al DDL, inoltre, propone di estendere l'accesso al forfetario anche ai soci accomandanti di società in accomandita semplice.

Detti soci, per la vigente normativa, non possono aderire al regime forfetario, ma, con la prevista modifica, potranno “sfruttare” il nominato regime, si presume, per il fatto che, la posizione dell'accomandante nella società, è quella di apportare capitale.

Con lo stesso emendamento è stata prevista l'esclusione dal regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società in accomandita semplice.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, salutiamo cordialmente.